

- la società ha dichiarato di intendere accedere al concordato semplificato di cui all'art. 25-*sexies* CCII, invocando l'applicazione dell'istituto dell'accesso con riserva introdotto dal d.lgs. n. 136/2024 e chiedendo, conseguentemente, la concessione del termine previsto dall'art. 44 CCII;
- dagli atti prodotti emerge come la relazione finale dell'esperto nominato nell'ambito della composizione negoziata risulti datata e trasmessa in data 30 aprile 2026, con conseguente decorrenza da tale momento del termine previsto dall'art. 25-*sexies*, comma 1, CCII;
- la disposizione da ultimo richiamata stabilisce che la proposta di concordato semplificato debba essere presentata entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto, individuando pertanto un preciso limite temporale entro il quale deve perfezionarsi l'accesso allo strumento;
- detto termine presenta natura evidentemente decadenziale, avuto riguardo sia al dato letterale della norma sia alla funzione sistematica dell'istituto, non essendo previste dal legislatore proroghe, sospensioni o altre deroghe idonee ad ampliarne la durata;
- tale qualificazione trova fondamento nella peculiare struttura del concordato semplificato, concepito quale sbocco immediato e strettamente consequenziale al fallimento delle trattative svoltesi nell'ambito della composizione negoziata, sicché tra i due segmenti procedimentali sussiste un necessario collegamento funzionale, cronologico e teleologico;
- il legislatore ha infatti inteso riservare l'accesso allo strumento eccezionale di cui all'art. 25-*sexies* CCII alle sole situazioni nelle quali la proposta venga formulata in immediata continuità con il percorso negoziale appena concluso, così assicurando che il patrimonio informativo acquisito, il contenuto delle trattative svolte e le valutazioni espresse dall'esperto conservino attualità e affidabilità ai fini del successivo giudizio giurisdizionale;
- decorso il termine normativamente previsto, viene meno proprio quel rapporto di stretta derivazione tra composizione negoziata e concordato semplificato che costituisce la ragione giustificatrice della disciplina speciale e derogatoria recata dall'art. 25-*sexies* CCII;
- non conduce a diverse conclusioni la novella introdotta dal d.lgs. n. 136/2024, la quale ha esteso al concordato semplificato la possibilità di accesso con riserva; tale previsione risponde infatti alla finalità di consentire al debitore il deposito anticipato del ricorso, con successiva integrazione della proposta e del piano, assicurandogli nelle more la protezione accordata dagli artt. 54 e 55 CCII; essa, tuttavia, non è suscettibile di



incidere sul distinto termine di sessanta giorni stabilito dall'art. 25-*sexies*, comma 1, CCII, né di alterarne la natura decadenziale, atteso che tale termine continua a delimitare temporalmente l'accesso al concordato semplificato quale esito immediatamente conseguente alla conclusione della composizione negoziata;
rilevato che, nella specie, essendo spirato il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto, non residua alcun potere del Tribunale di concedere termini ulteriori o di autorizzare, mediante il meccanismo dell'accesso con riserva, un differimento che la legge non contempla;
ritenuto che la domanda debba conseguentemente essere rigettata;

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale,

rigetta la richiesta di concessione del termine formulata da

, con sede legale in

, ai sensi degli artt. 25-*sexies*, 39, comma 3, e 44 CCII;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente.

Milano, 09/07/2026

II PRESIDENTE

dott.Laura De Simone

